1010 REG. 132 SSINDON CUES. Spr. Jr.

Letto da Ilaria GAMBONI il 20/07/2017 16.41.29

Legge 234/2012 articolo 24, comma 3, e 25 - TRASMISSIONE ESAME DI SUSSIDIARIETA' E OSSERVAZIONI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SUL PACCHETTO DI MISURE UE PER LA TRANSIZIONE VERSO UNA MOBILITA' PULITA E SOSTENIBILE (OGG. 4991) AlSegrAtti

per:

pietro.grasso@senato.it, segreteriagabinettopresidente@senato.it, segre14ue@senato.it 20/07/2017 16.39

Cc:

"segretario.generale@senato.it", "roci01a@senato.it"

Nascondi dettagli

Da: AlSegrAtti < AlSegrAtti @ Regione. Emilia-Romagna.it>


Per: "pietro.grasso@senato.it" <pietro.grasso@senato.it>, "segreteriagabinettopresidente@senato.it" <segreteriagabinettopresidente@senato.it>, "segre14ue@senato.it" <segre14ue@senato.it>,

Cc: "segretario.generale@senato.it" <segretario.generale@senato.it>, "roci01a@senato.it" <roci01a@senato.it>

2 Attachments

編列編 --

4991 LET RIS UE.pdf



Affari legislativi Assemblea legislativa e coordinamento commissioni assembleari

20 LUG. 2017 21424/2017 Re

Inviamo la risoluzione, sull'atto in oggetto, approvata dalla I Commissione assembleare nella seduta del 18 luglio 2017, ai sensi della legge 234/2012, articolo 24, comma 3, e 25.

Oggetto 4991 - Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni l'Europa in movimento -Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti - COM (2017) 283 del 31 maggio 2017; alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - COM(2017) 275 final del 31 maggio 2017; alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli -COM(2017) 276 final del 31 maggio 2017 e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi - COM(2017) 279 final del 31 maggio 2017. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. (Approvata dalla I

Commissione assembleare Bilancio affari generali ed istituzionali in data 18 luglio 2017).

Un cordiale saluto

Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Italy

Tel: (+39) 051.527.5714-5270-5344-5011 http://www.assemblea.emr.it/ Protocollo: vedi segnatura.XML

Al Presidente del Senato della Repubblica

Al Presidente della Camera dei Deputati

Alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome

e p.c. Ai Parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna

Ai Componenti emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni

Al Coordinatore politico del Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni

Oggetto: Trasmissione osservazioni ai sensi della Legge 234/2012 (articolo 24, comma 3 e 25).

Con riferimento alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni l'Europa in movimento - Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti - COM (2017) 283 del 31 maggio 2017; alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - COM(2017) 275 final del 31 maggio 2017; alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli -COM(2017) 276 final del 31 maggio 2017 e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi - COM(2017) 279 final del 31 maggio 2017, trasmetto l'esame di sussidiarietà e le osservazioni della Regione Emilia-Romagna approvati con Risoluzione della Commissione Bilancio, Affari generali e Istituzionali (ogg. 4991).

Al fine di favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente tra le Assemblee legislative regionali, richiedo inoltre alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome l'inoltro della Risoluzione ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Cordiali saluti

F.to La Presidente Simonetta Saliera

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

X LEGISLATURA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

I COMMISSIONE PERMANENTE
"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

RISOLUZIONE SULLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI L'EUROPA IN MOVIMENTO - UN'AGENDA PER UNA TRANSIZIONE SOCIALMENTE EQUA VERSO UNA MOBILITÀ PULITA, COMPETITIVA E INTERCONNESSA PER TUTTI — COM (2017) 283 DEL 31 MAGGIO 2017; ALLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1999/62/CE, RELATIVA ALLA TASSAZIONE A CARICO DI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER L'USO DI ALCUNE INFRASTRUTTURE — COM(2017) 275 FINAL DEL 31 MAGGIO 2017; ALLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1999/62/CE, RELATIVA ALLA TASSAZIONE A CARICO DI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER L'USO DI ALCUNE INFRASTRUTTURE, PER QUANTO RIGUARDA DETERMINATE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE TASSE SUGLI AUTOVEICOLI — COM(2017) 276 FINAL DEL 31 MAGGIO 2017 E ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL MONITORAGGIO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONSUMO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO2 DEI VEICOLI PESANTI NUOVI — COM(2017) 279 FINAL DEL 31 MAGGIO 2017. OSSERVAZIONI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 234 DEL 2012 E ESAME DI SUSSIDIARIETÀ AI SENSI DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA.

Approvata nella seduta del 18 luglio 2017

OGGETTO 4991: Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni l'Europa in movimento - Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti - COM (2017) 283 del 31 maggio 2017; alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture – COM(2017) 275 final del 31 maggio 2017; alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli - COM(2017) 276 final del 31 maggio 2017 e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi - COM(2017) 279 final del 31 maggio 2017. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

RISOLUZIONE

La I Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4 e 6;

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

visto l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 4557 dell'8 maggio 2017 recante "Sessione europea 2017 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea", in particolare le lettere mm), nn), oo), rr) e ss);

in movimento - Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti, osservando quanto segue:

- In linea generale si esprime apprezzamento sulla strategia che emerge dalla Comunicazione in quanto gli obiettivi di ottimizzazione della mobilità, e soprattutto la definizione di una serie di azioni finalizzate ad un sistema di mobilità sempre più sostenibile, sono coerenti con la politica regionale di riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri gas climalteranti, così come emerge dalle analisi in corso finalizzate alla definizione della Strategia unitaria regionale di mitigazione e adattamento in elaborazione. Sistemi più intelligenti di gestione del traffico autostradale ed urbano, infatti, così come una maggiore manutenzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, sono fattori necessari che contribuiscono significativamente alla riduzione delle emissioni e ad una maggiore capacità di adattamento al cambiamento climatico dei territori.
- Si evidenzia, inoltre, che le azioni volte ad una mobilità sostenibile e pulita sono coerenti con le politiche regionali per la qualità dell'aria e la riduzione degli inquinanti atmosferici.
- Appare sempre più necessario che l'Unione europea, nel settore della mobilità pesante elettrica, promuova lo sviluppo e la ricerca per l'alimentazione da fonti rinnovabili e sistemi di ricarica funzionali allo sviluppo futuro di tale mobilità. È necessario, inoltre, prevedere strumenti sanzionatori per favorire la transizione negli Stati membri verso una mobilità pesante sostenibile. Con riferimento all'inquinamento derivante dalla dismissione delle batterie ad uso nella mobilità, occorre rendere chiare e semplici le regole previste dalla normativa di settore di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, che dà attuazione alla direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, in modo da dare le giuste garanzie per il cliente finale sul fine vita.
- b) Con riferimento proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture e alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli, si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti c), d) ed e), osservando quanto segue:
- c) la base giuridica appare correttamente individuata, rispettivamente, negli articoli 91 e 113, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- d) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. early warning

system, le proposte di direttiva appaiono conformi al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'art. 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;

e) per quanto attiene il merito delle proposte di direttiva, osserva che:

- in generale, si condivide la finalità delle proposte di direttiva, ovvero la promozione dei trasporti sostenibili quale elemento chiave della politica comune europea sui trasporti. È, infatti, condivisibile che il costo dei trasporti su strada rispecchi nel modo più adeguato possibile i costi dell'inquinamento atmosferico e acustico, dei cambiamenti climatici e della congestione legati al traffico, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture, ridurre l'inquinamento locale, gestire la congestione e combattere i cambiamenti climatici;
- si segnala, però, che questo processo di cambiamento dovrebbe essere realizzato a costi minimi per l'economia e senza gravare esclusivamente sulle imprese di autotrasporto. L'obiettivo di riduzione degli impatti negativi dei trasporti, infatti, deve essere conseguito in modo da evitare ostacoli alla libertà di circolazione e squilibri per la competitività delle imprese, perseguendo gli obiettivi più generali di una crescita economica equilibrata, dell'adeguato funzionamento del mercato interno e della coesione territoriale. Questo processo di cambiamento necessita quindi di essere monitorato, applicando principi comuni alle diverse tipologie di trasporto, ma soprattutto le stesse modalità nei diversi Stati membri. In particolare, sarebbe opportuno uniformare i metodi utilizzati dagli Stati membri per calcolare i costi esterni e coordinare i relativi tempi di applicazione considerato che, attualmente, gli autotrasportatori europei hanno costi e condizioni di lavoro molto diverse nei vari paesi dell'Unione. Si rileva, a riguardo, che nella proposta di direttiva manca un apparato sanzionatorio per gli Stati membri che non soddisfino il rispetto del principio "chi utilizza e inquina paga".
- Si condivide, in linea generale, il principio che i pedaggi calcolati come diritti di utenza basati sulla distanza costituiscano uno strumento equo ed efficace per conseguire una politica sostenibile in materia di trasporti, in quanto, essendo legati direttamente all'utilizzo dell'infrastruttura, alle prestazioni ambientali dei veicoli e al luogo e al momento in cui questi sono utilizzati, possono essere fissati a un livello che rispecchia il costo dell'inquinamento e della congestione causato dall'uso effettivo di veicoli e della rete stradale;
- si evidenzia, tuttavia, che l'effettiva implementazione di sistemi tariffari che tengano conto di questi aspetti comporta una modifica dell'apparato normativo nazionale in materia di determinazione delle tariffe autostradali e conseguentemente l'adeguamento delle concessioni autostradali in essere (oltre che in prospettiva quelle future), richiedendo quindi tempi consistenti, almeno decennali, per l'entrata a regime del nuovo sistema (passaggio dalla tassa sul veicolo al pedaggio), tanto più se verrà perseguito anche l'obiettivo, delineato in seconda fase dalla proposta di direttiva, di estendere il sistema di pedaggiamento a tutta la rete stradale, che comporta l'installazione diffusa di sistemi di

telepedaggio. A quest'ultimo riguardo si evidenzia che i costi di tale infrastrutturazione sull'intera rete stradale nazionale sarebbero molto elevati.

- Si segnala, inoltre, che sarebbe necessario prevedere un tempo congruo per la completa entrata a regime del sistema di pedaggiamento, anche per consentire una riduzione graduale delle tasse annuali applicate agli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci ed una conseguente compensazione dell'eventuale aumento degli oneri sostenuti dagli autotrasportatori a seguito dell'applicazione dei sistemi di tariffazione basati sulla distanza (diritti di utenza), in una logica di disincentivazione dell'impiego dei mezzi più inquinanti.
- Tali cambiamenti e le attuali condizioni di mercato che l'autotrasporto italiano deve affrontare rendono, pertanto, essenziale promuovere l'armonizzazione all'interno dell'Unione europea dei sistemi di pedaggiamento dell'autotrasporto affinché le imprese, che condividono pienamente l'obiettivo del rispetto dell'ambiente, siano accompagnate gradualmente verso questo processo di modernizzazione, e così da garantire che il rispetto delle regole di sicurezza, le condizioni lavorative e salariali e la tassazione siano le stesse per tutti i paesi dell'UE. Gli oneri stradali, fissati sulla base del costo locale dell'inquinamento e della congestione dovuti al traffico, devono essere trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare devono essere stabiliti: principi di tariffazione, metodi di calcolo, livelli massimi e valori unitari dei costi esterni, comuni, basati su metodi scientifici riconosciuti, nonché procedure di notifica e rendicontazione alla Commissione europea in materia di sistemi di pedaggio. L'applicazione trasparente, oltre ai benefici ambientali, potrebbe indurre un'ottimizzazione nel trasporto merci riducendo le corse a vuoto dei veicoli.
- Si segnalano, tuttavia, alcune perplessità sull'introduzione di questo sistema di pedaggiamento solo ad una parte della rete stradale. L'applicazione degli oneri maggiorati, infatti, potrebbe indurre l'utilizzo scorretto di tratti stradali paralleli e direttamente concorrenti da parte dei veicoli meno "virtuosi".
- Le misure proposte dovrebbero, inoltre, essere accompagnate da forme di incentivazione per i viaggi che comportano trasferimenti tra diversi modi di trasporto particolarmente costosi, come nel caso del trasporto strada-mare, nell'interesse della coesione territoriale, dell'accessibilità e della competitività delle regioni periferiche.
- Per quanto riguarda l'introduzione di oneri connessi alla congestione del traffico, che dovranno essere utilizzati per risolvere i problemi ad essa connessi (ad esempio favorendo soluzioni di trasporto alternative o eliminando la causa della criticità), si sottolinea l'importanza di prevedere che tali sovra-pedaggi siano chiaramente segnalati agli utenti, affinché gli stessi possano adeguare il proprio comportamento di viaggio, evitando i tratti stradali congestionati durante le ore di punta. Questa misura, infatti, garantirebbe vantaggi finanziari significativi anche agli autotrasportatori che potrebbero utilizzare i

tratti stradali interessati al di fuori delle ore di punta, contribuendo a ridurne la congestione.

- In termini generali, si ritiene di dover segnalare che il nuovo sistema proposto, pur essendo non discriminatorio a livello teorico, rischia di fatto di impattare negativamente sulla competitività del sistema di autotrasporto italiano. Stimiamo, infatti, che questo sistema potrebbe aumentare i costi di trasporto di almeno il 2%; costi che non potranno essere automaticamente "scaricati" sui committenti del servizio di trasporto, considerato che questi ultimi potrebbero essere indotti ad utilizzare sempre di più vettori provenienti da altri Stati in cui sia il costo del carburante che il costo del lavoro sono nettamente inferiori a quello italiano. Si evidenzia, sul punto, che queste due tipologie di costi rappresentano il 70% del costo totale di una impresa di autotrasporto. Sarà quindi necessario, onde evitare tali conseguenze, pensare a modalità di compensazione dell'aumento del costo dovuto al nuovo sistema di pedaggio, o parte di esso, con riduzioni fiscali compensative, con il conseguente rischio di gravare sulle finanze statali e contraddire le finalità delle proposte di direttiva che si pongono l'obiettivo di garantire un trattamento equo per gli utenti, oltre al finanziamento sostenibile delle infrastrutture.
- Si segnala che da una analisi effettuata da Confartigianato Imprese è emerso come una maggiore tassazione energetica in Italia non appaia giustificata secondo il principio 'chi inquina paga'. Nel confronto tra i maggiori Paesi dell'Eurozona, infatti, l'Italia è al primo posto per prelievo fiscale per tonnellata di emissioni di CO2 nel settore trasporti su strada, pari a 239 euro per tonnellata di CO2, il 19,1% in più della media di 201 euro dei principali quattro paesi dell'Eurozona.
- Si ritiene, inoltre, che occorra un'ulteriore riflessione sulla nuova definizione di "veicolo pesante adibito a trasporto di merci" a cui applicare gli oneri di pedaggio per i costi esterni. In particolare, occorrerebbe eliminare il limite delle 3,5 t, considerato che l'accesso alla professione per la guida di questi veicoli, in base alla normativa europea, richiede maggiori requisiti professionali, mentre per la guida di veicoli adibiti a trasporto merci fino a 1,5 t di massa complessiva a pieno carico o compreso tra 1,5 t e 3,5 t si richiedono requisiti e capacità professionali decisamente inferiori. Il rischio, già oggi presente, è quello della frammentazione dei carichi in veicoli di portata inferiore con tutto l'impatto negativo che ne consegue, in particolare in termini di congestione del traffico.
- Si rileva, infine, che la proposta di eliminazione della differenziazione degli oneri in base alle classi EURO per i veicoli pesanti sostituita con una modulazione fondata sulle emissioni di CO2 contraddice l'attuazione delle politiche europee sulla qualità dell'aria e sui tetti alle emissioni in atmosfera che vincolano al rispetto di valori limite per gli inquinanti atmosferici, quali PM10, ossidi di azoto (NOx) e ozono. Considerate le caratteristiche dell'inquinamento atmosferico presente nella nostra regione (criticità relative a Pm10, ossidi di azoto e ozono) e la procedura di infrazione sul PM10 in corso, si ritiene più corretto mantenere il pedaggiamento in funzione anche degli inquinanti atmosferici, oltre che della CO2.

- f) Con riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi, si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti g), h), i) osservando quanto segue:
- g) la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- h) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. early warning system, la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'art. 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;

i) per quanto attiene il merito della proposta di regolamento, osserva che:

- con riferimento al meccanismo di monitoraggio e alle modalità di comunicazione dei dati, si condividono gli obiettivi generali della proposta di Regolamento e si valuta positivamente l'utilizzo dello "strumento" del Regolamento che, applicandosi uniformemente in tutti gli Stati membri, dovrebbe facilitare e velocizzare i conteggi relativi alle emissioni, e quindi il relativo apporto di emissioni da parte dei singoli Stati, con la possibilità, qualora ce ne fosse la necessità, di porre in essere azioni correttive in tempi rapidi per ridurre ulteriormente le emissioni.
- Si segnala, comunque, l'importanza di garantire che i maggiori costi per il monitoraggio CO2 non siano posti "a carico" del settore dell'autotrasporto.
- j) Dispone l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'art. 9 della legge 234 del 2012;
- k) dispone l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;
- l) impegna la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia- Romagna sul Pacchetto misure per la transizione verso una mobilità sostenibile (COM(2017)283 final del 31 maggio 2017; COM(2017)275 final del 31 maggio

2017; COM(2017)275 del 31 maggio 2017; COM(2017)279 final del 31 maggio 2017), sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

m) dispone inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano – romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Approvata a maggioranza dalla Commissione I Bilancio Affari generali ed istituzionali nella seduta del 18 luglio 2017.